Iunque Murer, Tagliapietra, Manoal, od altro Lavoratore d'ingombrare le Pubbliche Strade, Campi, e Fondamente con Marmi, Pietre, Galeine, od altri Materiali inservienti alle private Fabbriche, dovendo anzi asportare di giorno in giorno i Rovinazzi, che ne risultassero, e la stessa proibizione dovrà aver luogo per li Marangoni, che abbandonano sulle Strade, Travi, Legni, Tavole, Banchi, ed altro con eguale pericolo

del pubblico transito.

Secondo. Resta vietato a qualunque delli sopraddetti Capi Mistri Operarj di metter mano sulle pubbliche Strade della Città, rompere le medesime nelle occorrenze di escavi di Fosse, e impianti di Armadure senza una espressa licenza, che sarà rilasciata Gratis da questo Dipartimento, locchè si dovrà sempre eseguire col debito, che resti assicurato il transito, anche in attualità di lavoro sì di giorno, che di notte, e di rimettere con prontezza a loro spese, terminata l'opera, la Pubblica Strada, tenendo accesi uno, o più Ferali secondo la esigenza di quelle località nelle quali seguite fossero le rotture; e vi fosse il più minimo pericolo, non dovendosi da chi si sia occupare, o danneggiare in conto alcuno le Pubbliche Strade, Ponti, Pozzi, e Fondamente.

Terzo. Li Capi Mistri Burchieri nei casi